	Aut 95 dold les 150/2011
Art. 85 del d.lgs. 159/2011	
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol> <li>Legali rappresentanti</li> <li>membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se</li> </ol>
	previsti)
	3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante
	2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato,
	consiglieri)
	<ul><li>3. direttore tecnico (se previsto)</li><li>4. membri del collegio sindacale</li></ul>
	5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci
	pari o inferiore a 4)
	6. socio (in caso di società unipersonale)
	7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'
	art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti
	che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma
	1, lettera b) del d.lgs. 231/2001;
	8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-  1. tutti i soci
Società semplice e in nome collettivo	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol> <li>coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>direttore tecnico (se previsto)</li> </ol>
Italia	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
	<b>.</b>
Società estere prive di sede	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione
secondaria con rappresentanza	(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
stabile in Italia	rappresentanza o direzione dell'impresa
Società personali (oltre a quanto	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
espressamente previsto per le società	sono socie della società personale esaminata
in nome collettivo e accomandita	2. Direttore tecnico (se previsto)  3. mombri del collegio cindocale (se previsti)
semplice)	<ul><li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li></ul>
Società di capitali anche consortili,	1. legale rappresentante
per le società cooperative di consorzi	componenti organo di amministrazione (presidente del
cooperativi, per i consorzi con attività	CdA/amministratore delegato, consiglieri)
esterna	3. direttore tecnico (se previsto)
	4. membri del collegio sindacale (se previsti)
	5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
	consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento

	oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi	1. legale rappresentante
attività esterna e per i gruppi europei	2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione
di interesse economico	(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)
	3. direttore tecnico (se previsto)
	4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
	rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di
	amministrazione)
	5. membri del collegio sindacale (se previsti)
	6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol> <li>tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>direttore tecnico (se previsto)</li> <li>membri del collegio sindacale (se previsti)</li> </ol>
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali ancheconsortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari oinferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche aisoci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.